

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SOMALIA

Anno IV

Mogadiscio, 1° febbraio 1960

N. 2

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N

### PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

**1959:**

- DECRETO Amm.vo 19 novembre 1959, n. 147 rep.: *Scioglimento e liquidazione del Consorzio di colonizzazione di Genale.* 159
- DECRETO Amm.vo 21 novembre 1959, n. 148 rep.: *Nomina Membri per il Consiglio Superiore Scolastico.* 160
- DECRETO Amm.vo 1° ottobre 1959, n. 149 rep.: *Istituzione di una Sezione staccata del Collegio Galcaio.* 161
- DECRETO Amm.vo 4 dicembre 1959, n. 150 rep.: *Regolamento Orfanotrofio maschile della Somalia.* 162

DECRETO Amm.vo 28 dicembre 1959, n. 151 rep.: *Cessione da parte della Frobisher Ltd. ad altre società di una zona della propria concessione per ricerche minerarie.* 164

**1960:**

DECRETO Amm.vo 23 gennaio 1960, n. 2 rep.: *Istituzione del Controllo Fitopatologico e commerciale per la visita alle banane destinate all'esportazione.* 166

---

**PARTE TERZA**

---

**V A R I E**

**Ministero** Industria e Commercio — Certificato n. 50016 — *Deposito marchio d'impresa a favore della Società Farmaceutici Italia.* 169

**Ministero** Industria e Commercio — Certificato n. 50028 — *Deposito marchio d'impresa a favore della Società Farmaceutici Italia.* 170

**Ministero** Industria e Commercio — Certificato n. 50029 — *Deposito marchio d'impresa a favore della Ditta Pioneer Lungi Company.* 170

**Ministero** Industria e Commercio — Certificato n. 50030 — *Deposito marchio d'impresa a favore della Società F.L. Smith Ltd.* 171

**Ministero** Industria e Commercio — Certificato n. 571744 — *Deposito marchio d'impresa a favore della Società Henkel & Cie. GMBH.* 172

**Ministero** Industria e Commercio — Certificato n. 571745 — *Deposito marchio d'impresa a favore della Società Henkel & Cie. GMBH.* 173

**Ministero** Industria e Commercio — Certificato n. 571748 — *Deposito marchio d'impresa a favore della Società Sony Kabushiki Kaisha.* 174

**Ministero** Industria e Commercio — Certificato n. 571768 — *Re-tifica deposito marchio d'impresa della Ditta OSRAM GMBH.* 175

**Supplementi pubblicati durante il mese di gennaio 1960:**

Supplemento N. 1 al N. 1 in data 25 gennaio 1960, contenente:

- LEGGE 1° gennaio 1960, n. 1 rep.: *Trattamento fiscale degli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico.* 115
- LEGGE 1° gennaio 1960, n. 2 rep.: *Trattamento fiscale delle concessioni di pubblici servizi.* 122
- LEGGE 1° gennaio 1960, n. 3 rep.: *Variazioni compensative al bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'esercizio finanziario 1958.* 124
- LEGGE 1° gennaio 1960, n. 4 rep.: *Variazioni integrative bilancio di previsione esercizio finanziario 1958.* 128
- LEGGE 8 gennaio 1960, n. 6 rep.: *Attribuzione dei poteri costituzionali all'Assemblea Legislativa.* 131

**1959**

- DECRETO Amm.vo 9 ottobre 1959 n. 146 rep.: *Riconoscimento di libera disponibilità di area demaniale edilizia a favore del Cav. Giuseppe Mario Vitali.* 132
- F.I.M.A. — FIRAME-OEMA S.p.A. — Avviso — *Estratto verbale Assemblea.* 133
- S.I.S.BA. — Società Italo Somala Bananicoltura — Avviso — *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria.* 133
- Cooperativa Commerciale Alto Giuba — Avviso — *Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria.* 134
- S.I.S.I.A. — Società Italo Somala Incremento Agricoltura S.p.A. Avviso — *Estratto verbale Assemblea.* 135

---

Supplemento N. 2 al N. 1 in data 31 gennaio 1960, contenente:

- LEGGE 22 gennaio 1960, N. 7 rep.: *Modifica delle tasse da bollo e variazioni nell'uso della carta da bollo filigranata* 139
- DECRETO Amm.vo 30 gennaio 1960, N. 1 rep.: *Tariffe Telegrafiche.* 143
-



# PARTE PRIMA

---

**LEGGI E DECRETI**

**N. N.**

---



## PARTE SECONDA

---

### DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO Amm.vo 19 novembre 1959, n. 147 rep.

Scioglimento e liquidazione del Consorzio di colonizzazione di Genale.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E ZOOTECCIA

IL MINISTRO

VISTO il R.D. 2 marzo 1933, n. 370, relativo alla costituzione del Consorzio di Colonizzazione di Genale;

VISTO il D.M. 7 luglio 1933 che approva lo statuto del Consorzio di Colonizzazione di Genale;

VISTO il R.D. 29 dicembre 1952 n. 1935 relativo alla costituzione dei consorzi di colonizzazione in Somalia;

VISTO l'art. 2611 e l'art. 2619 del Codice Civile;

RITENUTO che il Consorzio di Colonizzazione di Genale è di fatto, e da vario tempo, non più operante;

RITENUTA in conseguenza la necessità di procedere allo scioglimento ed alla liquidazione del citato Consorzio di Colonizzazione;

DECRETA:

Art. 1.

Il Consorzio di Colonizzazione di Genale viene sciolto e posto in liquidazione.

Art. 2.

Il Geometra Fanti Alberto, residente in Merca, è nominato Commissario liquidatore con tutti i poteri di legge.

Art. 3.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Mogadiscio, li 19 novembre 1959.

IL MINISTRO  
SALAD ABDI MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 264.

Mogadiscio, li 23 gennaio 1960.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

---

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO Amm.vo 21 novembre 1959, n. 148 rep.

Nomina Membri per il Consiglio Superiore Scolastico.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 «Istituzione del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 «Ordinamento del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 24 giugno 1959, n. 43 che modifica l'art. 1 del decreto amministrativo 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO il proprio decreto 30 ottobre 1959, n. 48985, in corso di registrazione, con cui è istituito il Consiglio Superiore Scolastico;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei membri di cui all'art. 3 del decreto citato;

DECRETA:

Sono chiamate a far parte del Consiglio Superiore Scolastico della Somalia per l'anno 1960 le seguenti persone:

- On. ABDULLAHI HAGI MOHAMUD «Insania» — *Deputato*;
- On. IASSIN NUR HASSAN — *Deputato*;
- Dr. ANZALDI GIUSEPPE — *Ispettore Scolastico*;
- Prof. CALDARONE ANTONINO — *Ispettore Scolastico*;
- Prof. BARBARO GIANVINCENZO — *Direttore dell'Istituto Magistr.*;
- Prof. ANDREA ROMANO — *Ispettore Istruzione Secondaria*;
- Sig. HASSAN AHMED JUSUF — *Direttore Didattico*;
- Sig. AHMED ABDALLA MOHAMED — *Direttore Scuola Media Infer.*;

Mogadiscio, li 21 novembre 1959.

IL MINISTRO  
MOHAMUD IUSUF ADEK

VISTO e Registrato - Reg. n. 19, foglio n. 64.

Mogadiscio, li 21 dicembre 1959.



**GOVERNO DELLA SOMALIA**

**DECRETO** Amm.vo 1.o ottobre 1959, n. 149 rep.

**Istituzione di una Sezione staccata del Collegio Galcaio.**

**MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA**

**IL MINISTRO**

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 sull'«Ordinamento del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 24 giugno 1959, n. 43 che modifica l'art. 1 del D.A. 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO il decreto 19 giugno 1952, n. 84 sull'istituzione a Mogadiscio del Collegio convitto «Somalia»;

VISTO il decreto 31 ottobre 1952, n. 168 sull'«Organizzazione dei Collegi e degli Orfanotrofi della Somalia»;

CONSIDERATA l'opportunità di dover provvedere all'apertura in Galcaio di una sezione staccata del Collegio «Somalia»;

RITENUTO che il Collegio suddetto dovrà essere destinato agli alunni Somali della Scuola Media Inferiore dei Territori delle regioni della Migiurtinia e del Mudugh;

RITENUTO di dover conferire la titolarità della Direzione d'esso per l'anno scolastico 1959-60;

**DECRETA:**

**Art. 1.**

A decorrere dall'anno scolastico 1959-60, viene istituita una Sezione staccata del Collegio convitto «Somalia», con sede a Galcaio per n. 30 posti riservati agli alunni somali della Scuola Media Inferiore proveniente dalle regioni del Mudugh e della Migiurtinia.

**Art. 2.**

Per l'anno scolastico 1959-60 viene conferita la titolarità della Direzione della suddetta sezione al Dr. Di Giacomo Sergio.

**Art. 3.**

L'Ordinamento della suddetta sezione è quello stabilito dal decreto 19 giugno 1952, n. 48 e 31 ottobre 1952, n. 168

Art. 4.

Le spese relative graveranno sul cap. 25 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1959 e sul corrispondente capitolo dei successivi anni finanziari.

Mogadiscio, li 1 ottobre 1959.

IL MINISTRO  
MOHAMUD IUSUF ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 19, foglio n. 26.

Mogadiscio, li 19 novembre 1959.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO Amm.vo 4 dicembre 1959, n. 150 rep.

Regolamento Orfanotrofio Maschile della Somalia.

IL MINISTRO

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: «Istituzione del Governo della Somalia»;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 sull'«Ordinamento del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 24 giugno 1959, n. 43 che modifica l'art. 1 del decreto amministrativo 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO il decreto 31 ottobre 1952, n. 168 sull'«Organizzazione dei Collegi e degli Orfanotrofi»;

RITENUTO di dover dare un regolamento all'Orfanotrofio Maschile della Somalia;

SENTITO il Consiglio Superiore Scolastico;

DECRETA:

Art. 1.

L'Orfanotrofio Maschile di Mogadiscio mira a raccogliere gli alunni orfani della Somalia o privi di qualsiasi mezzo di assistenza, secondo la disponibilità dei posti. In esso gli alunni vengano mantenuti ed educati, facendoli istruire ed addestrare in arti e mestieri secondo la loro inclinazione.

Art. 2.

L'ammissione all'Orfanotrofio è gratuita e tutte le spese di mantenimento dei ricoverati sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 3.

Ogni convittore deve essere sempre pulito, ordinato e presentarsi in ogni occasione con l'uniforme prescritta.

E' vietato l'uso di abiti o altri indumenti non regolamentari tanto nell'interno del Collegio quanto all'esterno di esso.

Art. 4.

L'ammissione all'Orfanotrofio avviene dietro domanda presentata di persona responsabile o tutore del ragazzo, il quale dovrà esibire anche il certificato di nascita del ricoverando; la domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del Distretto o del Municipio in cui si attestino, le precarie condizioni economiche dei richiedenti.

L'ammissione è subordinata inoltre all'esito favorevole di un'accurata visita medica da parte del medico del Collegio o del medico scolastico.

Art. 5.

L'età minima di ammissione all'Orfanotrofio è di anni 5, l'età massima di anni 10.

Non possono essere ammessi all'Orfanotrofio:

- a) ragazzi che non rientrano nei limiti di età di cui al comma precedente;
- b) gli espulsi;
- c) coloro che risultano affetti di malattie contagiose.

Art. 6.

Gli alunni ammessi devono:

- a) attendere con cura ai loro doveri scolastici e a quelli imposti dalla vita interna del Collegio;
- b) rispettare ed obbedire a tutte le persone che hanno incarichi nel Collegio;
- c) usare modi cortesi e fraterni verso i compagni;
- d) aver cura dell'igiene e della pulizia della propria persona e dei propri indumenti.

Art. 7.

Gli alunni che manchino ai propri doveri verranno puniti in base alla gravità della mancanza;

Le punizioni possono essere:

- 1) Rimprovero fatto dal Direttore nell'Ufficio o alla presenza dei compagni;
- 2) Espulsione temporanea o definitiva, che viene inflitta dal Ministero della Pubblica Istruzione, su rapporto del Direttore.

Art. 8.

Il servizio sanitario è affidato ad un medico, il quale visita il collegio e i locali dell'Orfanotrofio periodicamente.

Il medico ordina il ricovero in Ospedale degli alunni quando questo si dovesse rendere necessario.

Le spese ed i medicinali sono a carico dell'Amministrazione dell'Orfanotrofio.

Art. 9.

E' severamente proibito agli alunni indistintamente di allontanarsi per qualunque motivo dal Collegio senza averne ottenuta l'autorizzazione dei superiori.

Mogadiscio, li 4 dicembre 1959.

IL MINISTRO  
MOHAMUD IUSUF ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 19, foglio n. 119.

Mogadiscio, li 1° gennaio 1960.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO Amm.vo 28 dicembre 1959, n. 151 rep.

Cessione da parte della Frobisher Ltd. ad altre Società di una zona della propria concessione per ricerche minerarie.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 «Costituzione del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: «Ordinamento del Governo della Somalia»;

VISTO l'Ordinamento Minerario per il Territorio della Somalia, approvato con l'Ordinanza n. 13 di rep. in data 15 agosto 1951;

VISTO il decreto n. 11 del 7 febbraio 1959 che approva la Convenzione in data 26 gennaio 1959, stipulata con la Soc. FROBISHER Ltd., per la ricerca, l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi in Somalia;

VISTA l'istanza in data 21 settembre 1959 con la quale la Società FROBISHER Ltd. chiede di essere autorizzata a cedere parte delle aree assegnate con la Convenzione predetta;

SENTITO il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'Industria e Commercio;

DECRETA:

Art. 1.

A termine dell'art. 31 dell'Ordinamento Minerario approvato con Ordinanza n. 13 del 15 agosto 1951, la Società Frobisher Ltd, titolare dei permessi di ricerca, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi accordati con la Convenzione in data 26 gennaio 1959 approvata con decreto n. 11 del 7 febbraio 1959, è autorizzata a cedere la zona di cui appresso, facente parte della superficie concessa con la Convenzione del 26 gennaio 1959 approvata con decreto n. 11 del 7 febbraio 1959.

Art. 2.

La concessione si intende effettuata a favore delle Società di cui appresso:

- SINCLAIR SOMAL CORPORATION: per una quota indivisa corrispondente alla metà della zona ceduta;
- AMERADA PETROLEIUM CORPORATION, CONTINENTAL OIL COMPANY, THE OHIO OIL COMPANY: per quote indivise corrispondenti ad un sesto delle zone cedute.

Art. 3.

La zona per cui è autorizzata la cessione è la seguente:

Cominciando dalla intersezione del parallelo 2° 30' Nord col meridiano 44° 30' Est, secondo una linea retta in direzione Sud sino alla intersezione del meridiano 44° 30' Est con la costa dell'Oceano Indiano; da quel punto in direzione Sud-Ovest lungo la costa dell'Oceano Indiano sino all'incontro con la linea confinaria tra il Kenya e la Somalia; da detto punto; in direzione Nord-Ovest lungo la linea di confine tra il Kenya e la Somalia sino al punto di intersezione di essa linea con il meridiano 41° 00' Est, da quest'ultimo punto in direzione Nord-Est, in una linea retta sino al punto di inizio: essendo la detta area approssimativamente di 14.700 miglia quadrate corrispondenti a circa 23.500 Km<sup>2</sup>.

Art. 4.

La zona predetta di cui è autorizzata la cessione comprende la fascia delle acque territoriali fronteggianti la parte litoranea della zona stessa.

Art. 5.

Le Società concessionarie subentrano negli stessi diritti e sono soggette agli stessi obblighi e condizioni di cui alla Convenzione stipulata con la Soc. Frobisher Ltd. in data 26 gennaio 1959 ed approvata con decreto n. 11 del 7 febbraio 1959.

Mogadiscio, lì 28 dicembre 1959.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Gasbarri**

*Il Primo Ministro*  
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*p. il Ministro dell'Industria e Commercio*  
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 19, foglio n. 124.*  
*Mogadiscio, lì 11 gennaio 1960.*  
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO Amm.vo 23 gennaio 1960, n. 2 rep.

Istituzione del Controllo Fitopatologico e commerciale per la visita alle banane destinate all'esportazione.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1;  
VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78;  
VISTO il decreto 24 giugno 1959, n. 43;  
VISTA l'ordinanza n. 17 del 16 agosto 1955 che istituisce in Somalia il Servizio Fitopatologico;  
VISTO il decreto n. 11 del 24 gennaio 1956 che stabilisce le Sedi delle delegazioni Fitopatologiche;  
RAVVISATA la necessità che, anche in base alle segnalazioni dell'A.M.B. sull'accettabilità dei carichi banane provenienti dalla Somalia, di riorganizzare il controllo fitopatologico e commerciale per la visita delle banane destinate all'esportazione;  
SU PROPOSTA del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia d'intesa con l'Ufficio Pianificazione dell'A.F.I.S.;  
SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 6 del 14 Agosto 1959;

DECRETA:

Art. 1.

Il Controllo Fitopatologico per la visita alle banane destinate all'esportazione viene effettuato sotto la sorveglianza del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia — d'intesa con l'Ufficio Pianificazione, per quanto concerne i rapporti con l'A.M.B.

Il controllo Fitopatologico s'intende comprensivo anche del controllo commerciale alle banane destinate alla esportazione.

Art. 2.

Il controllo fitopatologico-commerciale svolto nelle zone di Afgoi, Genale e Chisimaio, rispettivamente per le società bananiere ACCA, SAGA e SAG e per altre eventuali minori società facenti capo alle predette per la spedizione di banane all'A.M.B., viene espletato come segue:

- per l'ACCA da un Capo delegazione e da un visitatore;
- per la SAGA da un Capo delegazione e da cinque visitatori;
- per la SAG da un Capo delegazione e da tre visitatori.

La sorveglianza del Controllo fitopatologico-commerciale è affidata al Capo del Servizio Fitopatologico nominato ai sensi dell'Ordinanza n. 17 del 6 agosto 1955.

Alle nomine dei Capi delegazione e dei visitatori provvede il Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia — su proposta del Capo Servizio Fitopatologico.

Art. 3.

Il rimborso spese per il suddetto Servizio viene fissato ed erogato in una misura forfetaria, come appresso indicato, a carico esclusivo delle società bananiere nei cui interessi viene svolto il Servizio.

Art. 4.

Il rimborso spese per i Capi delegazione e Visitatori viene fissato in ragione di So. 5 per ogni ora di lavoro e di cinque ore per ogni giornata di visita, nella seguente misura:

- per la delegazione di Afgoi: cinque giornate di visita al mese;
- per la delegazione di Genale: venti giornate di visita al mese;
- per la delegazione di Chisimaio: dieci giornate di visita al mese.

Al Capo del Servizio Fitopatologico per la sorveglianza del controllo fitopatologico-commerciale delle banane viene corrisposto a carattere forfetario un'indennità mensile di So. 300.

Art. 5.

Le spese di cui all'articolo 4 sono a carico delle tre Società bananiere operanti nel Territorio (ACCA, SAGA, SAG) nella misura di So. 0,25 per quintale netto spedito di banane esportate, in esse comprese

le spese di trasporto dei Capi delegazione e dei visitatori dalle loro Sedi ai luoghi di visita.

Tale versamento esonera le predette Società da ogni altra spesa per la visita delle banane in partenza, fermo restando il pagamento di So. 5 per ogni certificato fitopatologico emesso.

Il versamento di cui al paragrafo primo del presente articolo verrà effettuato dalle predette Società su un conto corrente acceso presso il Credito Somalo ed intestato al Capo del Servizio Fitopatologico.

Ogni singolo Capo delegazione e Visitatore, per il compenso spettantegli a norma dell'art. 4, attingerà al predetto conto corrente su presentazione di specchio mensile di liquidazione compilato da lui stesso, vistato dal Capo del Servizio Fitopatologico e controfirmato dal Capo Dipartimento Agricoltura.

Alla liquidazione delle spese di trasporto provvederà il Capo Servizio Fitopatologico attingendo allo stesso conto corrente, contro presentazione delle fatture delle imprese noleggiatrici in ragione di So. 0,50 a chilometro per i Capi delegazione e visitatori che usufruiranno di mezzi propri.

I predetti documenti vistati dal rispettivo Capo delegazione e Visitatore e dal Capo Servizio Fitopatologico vanno controfirmati dal Capo Dipartimento Agricoltura.

#### Art. 6.

Eventuali residui attivi del citato conto corrente possono essere destinati con provvedimento del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia — su proposta del Capo Servizio Fitopatologico — ed eventuali spese di funzionamento per il controllo fitopatologico-commerciale e ad eventuali compensi di lavoro straordinario agli addetti al controllo.

#### Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano al controllo fitopatologico-commerciale espletato dal 1° agosto 1958.

Mogadiscio, li 23 gennaio 1960.

L'AMMINISTRATORE

**Mario Di Stefano**

*Il Primo Ministro*

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*Il Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia*

SALAH ABDI MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 19, foglio n. 443.

Mogadiscio, li 23 gennaio 1960.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

## PARTE TERZA

V A R I E

GOVERNO DELLA SOMALIA  
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

CERTIFICATO N. 50.016.

IL MINISTRO

*Omissis:*

Certifica:

La Società FARMACEUTICI ITALIA, con sede in Milano (Italia), — Via Filippo Turati, n. 18 — il giorno 10 dicembre 1959, alle ore 10.30 — ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento Industria - «Ufficio Brevetti» — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «ORANABOL» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Il marchio potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Società richiedente, oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettera, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio od anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato direttamente sui prodotti della ditta sotto qualsiasi forma: etichetta stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti farmaceutici, veterinari, igienici; prodotti dietetici per fanciulli e ammalati; impiastri; materiale di mediazione; disinfettanti, di propria fabbricazione e commercio della Società «FARMACEUTICI ITALIA».

Mogadiscio, li 4 gennaio 1960.

p. IL MINISTRO  
*Il Primo Ministro*  
Abdullaht Issa Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA  
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

---

CERTIFICATO N. 50.028.

IL MINISTRO

*Omissis:*

Certifica:

La Società FARMACEUTICI ITALIA, con sede in Milano (Italia) — Via Filippo Turati, n. 18 — il giorno 22 dicembre 1959, alle ore 11,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per l'Industria e Commercio — Dipartimento Industria — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «KATA-BIOS» comunque scritta».

Detto marchio potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato direttamente sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma; etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari, di propria fabbricazione e commercio della Società «FARMACEUTICI ITALIA».

Mogadiscio, li 19 gennaio 1960.

IL MINISTRO  
Hagi Farah Ali Omar

(6)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA  
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

---

CERTIFICATO N. 50.029.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta PIONEER LUNGI COMPANY 2, Ramsamy Street Madras, 1 (India) — il giorno 22 dicembre 1959, alle ore 11,30 — ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento

Industria — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «MOON CROWN» in caratteri dorati, in rilievo con sfondo rosso in alto e al centro una corona pure dorata in rilievo con il fondo rosa pallido e in basso una mezza luna con il fondo bleu».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti della Ditta per impressione diretta o in qualunque modo; e potrà essere accompagnato o no dalla denominazione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio od anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: cotonata, di propria fabbricazione e commercio della Ditta PIONEER LUNGI COMPANY.

Mogadiscio, li 19 gennaio 1960.

(7)

IL MINISTRO  
Hagi Farah Ali Omar

---

GOVERNO DELLA SOMALIA  
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

---

CERTIFICATO N. 50.030.

*Omissis:*

Certifica:

La Società F.L. SMITH LIMITED, con sede in Westminster House, 7 Millbark, London Inghilterra) — il giorno 29 dicembre 1959, alle ore 11,00 — ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento Industria - «Ufficio Brevetti» — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «ALBANY» comunque scritta».

Detto marchio potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.



Esso potrà essere applicato sui prodotti e sugli involucri o contenitori dei prodotti in qualsiasi dimensione, carattere e colore, sia mediante stampa, impressione o rilievo, sia in ogni altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: sigarette e tabacco grezzo o lavorato, di propria fabbricazione e commercio della Società F.J. SMITH LIMITED.

Mogadiscio, li 19 gennaio 1960.

IL MINISTRO

Hag! Farah Ali Omar

(8)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA  
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

---

CERTIFICATO N. 571.744.

*Omissis:*

Certifica:

La Società HENKEL & Cie GMBH, Società costituita secondo le Leggi Germaniche, con sede a Düsseldorf, Henkelstrasse 67, (Germania), — il giorno 5 novembre 1959, alle ore 11,00 — ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento Industria - «Ufficio Brevetti» — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla riproduzione del disegno applicato sul barattolo contenente il prodotto «ATA». La parola «ATA» scritta con grande evidenza, in caratteri bianchi su fondo azzurro scuro ed è ripetuta due volte; sotto, in ovale, in carattere bianco su fondo rosso, è ripetuto due volte il nome «HENKEL». Illustrazione che spiegano i vari usi del prodotto sono allineati alla destra della parola "ATA,,».

Detto marchio viene generalmente impresso o applicato sotto forma di etichetta o di involucro sui prodotti della Società Henkel & Cie GmbH.

Esso potrà essere o no accompagnato dalla ragione sociale oppure da sigla della ditta richiedente, potrà infine essere riprodotto su carta da lettera, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: essenze, oli e grassi non commestibili, saponi per usi industriali, sostanze per lisciviare, imbiancare, nettare e smacchiare, tinture ed appretti; profumeria, cosmetici, saponi pettini ed altri articoli di toletta; prodotti chimici, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari; prodotti diversi non specificati nelle altre classi, di propria fabbricazione e commercio della Società HENKEL & Cie GMBH.

Mogadiscio, li 22 dicembre 1959.

p. IL MINISTRO  
*Il Primo Ministro*  
Abdullahi Issa Mohamud

(9)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA  
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

---

CERTIFICATO N. 571745.

*Omissis:*

Certifica:

La Società HENKEL & Cie GMBH, Società costituita secondo le Leggi Germaniche con sede a Düsseldorf, Henkelstrasse 67, (Germania) — il giorno 5 novembre 1959, alle ore 11,00 — ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento Industria - «Ufficio Brevetti» — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dal disegno di una scatola sulla quale è scritto con grande evidenza in bianco su fondo verde la parola «PERSIL» e più sotto, pure in caratteri bianchi in un ovale rosso, la parola «HENKEL» che risalta su scritte minori in colore diverso».

Detto marchio viene generalmente impresso o applicato sotto forma di etichetta o di involucro sui prodotti della Società HENKEL & Cie GmbH.

Esso potrà essere o no accompagnato dalla ragione sociale oppure da sigla della Ditta richiedente, potrà infine essere riprodotto su carta da lettera, buste, fatture, imballaggi o su altra carta di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: essenze, oli e grassi non commestibili, saponi per usi industriali, sostanze per disciogliere, imbiancare, nettare e smacchiare, tinture ed appretti; profumeria, cosmetici, dentifrici, saponi, pettini ed altri articoli di toletta; prodotti chimici, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari; prodotti diversi non specificati nelle altre classi, di propria fabbricazione e commercio della Società HENKEL & Cie GMBH.

Mogadiscio, li 22 dicembre 1959.

(10)

p. IL MINISTRO  
*Il Primo Ministro*  
Abdullahi Issa Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA  
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

CERTIFICATO N. 571748.

*Omissis:*

Certifica:

La Società SONY KABUSHIKI KAISHA, con sede in 351, 6-Chome, Kitashinagown Shinagawa-Ku, Tokyo (Giappone), — il giorno 6 novembre 1959, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento Industria - «Ufficio Brevetti» — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «SONY» comunque scritta».

Detto marchio verrà usato applicandolo come impronta ed etichetta e potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: apparecchi riceventi radiotelevisivi e loro parti, batterie, valvole elettriche a vuoto, altoparlanti, fonoriproduttori elettrici, radio-fonografi, amplificatori, registratori, convertitori (raddrizzatori per funzionamento di radio a batterie), pickup,

apparecchi fonoregistratori (del tipo a filo), fili magnetizzati per registrazione, apparecchiature per telecomunicazione, dittafoni, apparecchi elettroacustici, registratori a nastro, nastri per registratori, nastri registrati, transistors, grammofoni, fonografi elettrici e loro parti, di propria fabbricazione e commercio della Società SONY KABUSHIKI KAISHA.

Mogadiscio, li 22 dicembre 1959.

(11)

p. IL MINISTRO  
*Il Primo Ministro*  
Abdullahi Issa Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA  
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

CERTIFICATO 571768.

*Omissis:*

Certifica:

Che l'uso del marchio concesso alla Ditta OSRAM G.m.b.H. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) KOMMANDITGESELLSCHAFT, registrato al n. 82 del registro dei marchi rilasciati in Somalia, viene modificato togliendo l'indicazione Kommanditgesellschaft, con le modalità ed entro i limiti previsti nel decreto numero 250575 del 17 novembre 1955, della Direzione per lo Sviluppo Economico — Ufficio Ind. Comm. Int. Lav. e Comunicazioni - «Ufficio Brevetti» —.

Mogadiscio, li

(12)

p. IL MINISTRO  
*Il Primo Ministro*  
Abdullahi Issa Mohamud